

CONFERMATO
UNIFICATO



Ammissa alla pronuncia a debito per
la nota registrazione della sentenza
(D.P.R. 20-4-1986 n. 131 - art. 59 lett. d)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE

SENT 4833/17
RSP 6115/17

composta dai signori Magistrati:

dott. Massimo Crescenzi	Presidente
dott. Maria Grazia Serafin	Consigliere
dott. Luigi Barbieri	Giudice Ausiliario rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

'nella causa in grado di appello iscritta al n. 221 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2015 e promossa da:

Salvatore [redacted] Maria, [redacted] Giovanna [redacted]
[redacted] elett.te dom.ti in Roma, alla v. Giovanni Nicotera n.24, elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Gianluca Sposato e Francesco Sposato che li rappresentano e difendono per procura in atti;

APPELLANTI

CONTRO

Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in Roma, in v. Veneto n°108, presso lo studio dell'Avv. [redacted] che lo rappresenta e difende, congiuntamente con l'avv. [redacted] per procura in atti

APPELLATA

NONCHE'

Bisicchia Carmelo,

CONTUMACE APPELLATO

NONCHE'

[redacted] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom. in Roma, al Viale Giulio Cesare n. 95, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Magna che la rappresenta e difende per procura in atti,

APPELLATA

-NONCHE'

[redacted] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom. in Roma, al Viale Giulio Cesare n. 95, presso lo studio dell'avv. [redacted] che la rappresenta e difende per procura in atti.

APPELLATA

Oggetto: appello in riassunzione a seguito della sentenza 23169/2014 del 16-7-2014 e depositata il 31-10-2014, emessa dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile.

Conclusioni delle parti: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giorno 5/9/1997, alle ore 11.40 circa, si verificava un incidente stradale tra l'autoarticolato Volvo [redacted], condotto dal sig. [redacted] e l'autotreno con rimorchio Iveco 190, trg. [redacted], condotto dal sig. [redacted], di proprietà della [redacted] e l'autoarticolato Fiat Iveco 190, [redacted], composto anche dal semirimorchio [redacted] di proprietà del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e condotto dal sig. [redacted].

Nel predetto incidente perdeva la vita il sig. [redacted].

La sig.ra [redacted] in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori [redacted], con atto di citazione, notificato in data 17/19-2-1998, conveniva in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il sig. [redacted] e "Assicurazioni d'Italia" s.p.a., la [redacted], la Zurigo Assicurazioni e il sig. [redacted] chiedendo il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti in conseguenza della morte del proprio congiunto.

Si costituivano in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Assitalia "Le Assicurazioni d'Italia" s.p.a. (che copriva i rischi Rca dell'autoarticolato con semirimorchio di proprietà del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e condotto dal sig. [redacted]), la [redacted] (che copriva i rischi Rca

Si costituiva in giudizio Poste Italiane s.p.a. proponendo appello incidentale avverso alla impugnata sentenza del Tribunale di Roma, e la Zurigo Assicurazioni s.p.a., deducendo l'acquiescenza dell'appellante in merito alla responsabilità e la tardività dell'appello incidentale di Poste Italiane.

Si costituiva in giudizio anche la ditta [redacted] C. s.n.c., la quale insisteva per il rigetto dell'appello. Il sig. [redacted], invece, restava contumace.

I sig.ri [redacted] Salvatore, [redacted] Maria e [redacted] Giovanna proponevano anch'essi appello avverso alla stessa sentenza del Tribunale di Roma. Il procedimento era iscritto al Ruolo Generale al n. 9028 dell'anno 2004.

Anche i sig.ri [redacted] proponevano un distinto atto di appello avverso alla sentenza del Tribunale di Roma. Il procedimento era iscritto al Ruolo Generale al n. 9029 dell'anno 2004.

I procedimenti n. 9028/2004 e n. 9029/2004 erano riuniti al giudizio principale n. 8448/2004, proposto dalla sig.ra [redacted] presso la Corte di Appello di Roma.

Nelle more il giudizio era dichiarato interrotto per il fallimento della ditta [redacted] e quindi riassunto.

La causa interrotta era riassunta, nondimeno in sede di riassunzione il Fallimento [redacted] s.n.c. restava contumace.

La Corte di Appello di Roma con la sentenza n.4623/2012 del 18/6/2012, depositata in Cancelleria il 25/9/2012, confermava sul punto la decisione del Tribunale di Roma, dichiarando inammissibili in quanto tardivi gli interventi dei sig.ri [redacted] Salvatore, [redacted] Maria e [redacted] Giovanna, escludendo la possibilità della parte che intervenga in giudizio, dopo l'erosione dei termini ex artt. 183 e 184 c.p.c., di formulare istanze istruttorie e di proporre domande autonome.

I sig.ri [redacted] Giovanna e [redacted] proponevano ricorso per Cassazione avverso la sentenza n.4623/2012 della Corte di Appello di Roma, che aveva ulteriormente dichiarato inammissibile l'intervento volontario.

I ricorrenti, in particolare, proponevano due motivi di ricorso: la violazione dell'art. 360 n.3 c.p.c. in relazione agli articoli 268 e 105 c.p.c. per aver ritenuto la Corte d'appello erroneamente inammissibili le domande di intervento proposte dai prossimi congiunti del defunto Lapira Adriano, di cui uno è il fratello e gli altri sono le sorelle; la violazione dell'art. 360 n.3, n.4 e n.5 c.p.c. in relazione agli articoli 268 c.p.c., 105 comma 2 c.p.c. ed art. 278 e 112 c.p.c. per violazione di norme di diritto e per avere la Corte d'Appello omesso di pronunciarsi su tutta la domanda proposta dagli intervenuti.

Generali Italia s.p.a., per la sola gestione e liquidazione dei sinistri, non avendo alcuna titolarità a stare in giudizio. La Generali Business nel merito chiedeva di rigettare la domanda attesa la manifesta infondatezza.

Il sig. [redacted] restava contumace.

Nel corso del giudizio i sig.ri Lapira presentavano istanza di assegnazione di provvisionale ex art. 5 L. 102/06 ed art. 147 C.d.a. per la somma di €68.157,39 a carico delle Poste Italiane s.p.a. Detta istanza era rigettata.

I sig.ri [redacted] presentavano altresì istanza di anticipazione dell'udienza, ugualmente disattesa.

All'udienza dell'8/11/2016 la Corte di Appello di Roma tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La decisione della Corte territoriale, nel caso di specie, è circoscritta ai limiti definiti dalla Suprema Corte di Cassazione, con la richiamata sentenza di rinvio n. 23169/2014. Vale a dire che dopo la statuizione della Suprema Corte sul punto è preclusa alla Corte competente a seguito del rinvio qualsiasi considerazione in ordine alla tempestività degli interventi volontari.

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva, avanzata dalla Generali Business Solution S.c.p.A., deve ritenersi superata, poiché non proposta nei termini di legge nel processo celebratosi dinanzi alla Suprema Corte.

Gli appellanti in riassunzione hanno chiesto di pronunciarsi sulle richieste risarcitorie formulate con le domande di intervento volontario proposte nel giudizio, con R.G. n.6835/1998, promosso dalla sig.ra [redacted] dinanzi al Tribunale di Roma. Detta domanda va accolta.

Infatti, conformemente a quanto statuito dalla Cassazione con la sentenza n. 23169/2014 del 16/7/2014, l'intervento è ammissibile fino a quando non si tiene l'udienza per le precisazioni delle conclusioni. Di conseguenza, devono essere esaminate altresì le istanze risarcitorie proposte dai sig.ri Lapira nel giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, in quanto avvenute all'udienza immediatamente precedente quella di precisazione delle conclusioni.

Deve essere accolta pertanto la richiesta dei sig.ri [redacted] alla condanna in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per la morte del fratello [redacted].

Deve inoltre ritenersi superata la circostanza che i fratelli e le sorelle non convivessero con [redacted] in quanto essa circostanza non fa venir meno la comunione spirituale tra congiunti, con conseguente riduzione della sofferenza dei superstiti ad un livello giuridicamente irrilevante.

I fratelli e le sorelle del sig. [redacted] tenuto conto della loro rispettiva età (57 anni il sig. [redacted] Salvatore, 62 anni la sig.ra [redacted], 47 anni la sig.ra [redacted] Maria, 50 anni la sig.ra [redacted] Giovanna e 60 anni la sig.ra [redacted]), hanno quindi diritto al

risarcimento dei danni non patrimoniali. Il mancato requisito della convivenza può incidere solo sulla quantificazione del danno. In base alla tabella ed ai parametri adottati dal Tribunale di Roma il danno morale di che trattasi può essere liquidato in ragione di € 60.000,00, per ogni singolo richiedente; alla predetta somma devono essere aggiunti gli interessi su quella devalutata alla data del sinistro e poi via via rivalutata anno per anno, e agli ulteriori interessi al tasso legale alla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo.

L'appello in riassunzione va accolto e la sentenza va riformata nei termini di cui sopra.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma così provvede:

accoglie la domanda in riassunzione e per l'effetto condanna [redacted], in solido con la Generali Italia s.p.a. e la Generali Business Solution S.c.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di [redacted] Salvatore, [redacted] Maria, [redacted] Giovanna [redacted] della somma di € 60.000,00 ciascuno, oltre gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi via via rivalutata anno per anno, e agli ulteriori interessi al tasso legale alla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo; Condanna altresì [redacted], in solido con la Generali Italia s.p.a. e la Generali Business Solution S.c.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di [redacted] Salvatore, [redacted] Maria, [redacted] Giovanna e [redacted] [redacted] al pagamento delle spese di lite che si liquidano relativamente al presente giudizio in complessivi € 18.000,00 per compensi ed € 2.000,00 per spese, al giudizio di primo grado in complessivi € 14.000,00 per compensi ed € 120,00 per spese, a quello d'appello in complessivi € 16.000,00 per compensi ed € 200,00 per spese e al giudizio di Cassazione in € 15.000,00 per compensi e € 2.000,00 per spese.

Così deciso in Roma il 8 maggio 2017

Il Giudice Ausiliario estensore

Il Presidente

Depositato in Cancelleria
il 1.8 LUG. 2017
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Alessandra Santella